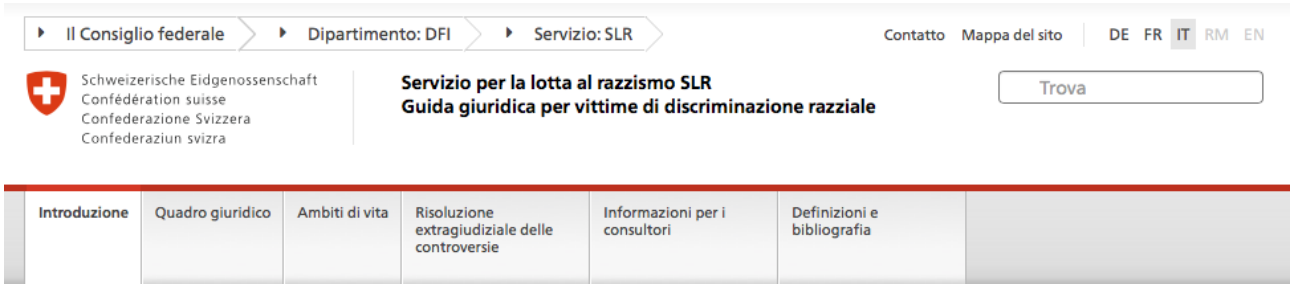

Affermazioni razziste durante la procedura

Esempio: *nel corso della discussione della domanda di naturalizzazione di una famiglia bosniaca, un membro della* competente commissione dice tra l'altro: «Voi musulmani proprio non mi piacete e penso che non dovremmo naturalizzarvi.»

Se in una procedura di naturalizzazione, per esempio durante l'audizione da parte di un'autorità, in occasione di una visita a domicilio della polizia o in un'assemblea comunale, una persona è fatta oggetto di discriminazione razziale con osservazioni orali o scritte, segni, gesti o vie di fatto, si è in presenza di una violazione del principio della protezione della personalità sancito dal diritto civile (art. 28 CC). Le autorità cantonali sono tenute a provvedere che nelle procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale sia tutelata la sfera privata (art. 17 cpv. 1 LCit). I Cantoni che sottopongono la domanda di naturalizzazione al voto popolare possono comunicare agli aventi diritto di voto soltanto i dati definiti dalla legge (art. 17 cpv. 2 e 3 LCit).

All'autorità di vigilanza o all'incaricato della protezione dei dati competente può essere denunciato qualsiasi trattamento (raccolta, conservazione, utilizzazione, modifica, comunicazione, archiviazione o distruzione) da parte delle autorità di dati personali degni di particolare protezione irrilevanti per l'esame della domanda di naturalizzazione. Il trattamento illecito di dati personali può essere addotto dai richiedenti come motivo di ricorso dinanzi all'autorità di ricorso competente.

Le autorità sono inoltre vincolate al divieto di discriminazione costituzionale secondo l'art. 8 cpv. 2 Cost. e al principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.). La persona che durante la procedura di naturalizzazione si è lasciata andare a osservazioni razziste deve immediatamente ricusarsi (secondo le disposizioni del diritto cantonale).

A seconda delle circostanze può configurarsi anche un delitto contro l'onore penalmente perseguibile (art. 177 CP). Se al fatto hanno inoltre assistito più persone tra le quali non sussiste un rapporto di fiducia personale (p. es. in un'assemblea comunale), può configurarsi oltre alle fattispecie citate anche una violazione della norma penale contro il razzismo (art. 261bis CP).

È importante contestare sin dall'inizio una violazione delle pertinenti norme internazionali. Se il ricorso è respinto dal tribunale di ultima istanza svizzero (di regola il Tribunale federale), vi è così la possibilità di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) o il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD).

Consultori specializzati.

Procedimento e vie legali